

Versione definitiva al 07/05/2025

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI
INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI**

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007

Tra:

Istituti Scolastici:

IC Pianezza

IC Druento

IC Alpignano

IC Caselette

IC Fiano

IC Venaria 1

IC Venaria 2

IIS G. Dalmasso (Pianezza)

Liceo Filippo Juvarra (Venaria Reale)

Scuole Paritarie

Agenzie Formative

ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Nord

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (CISSA)

Comune di Alpignano

Comune di Druento

Comune di Givoletto

Comune di La Cassa

Comune di Pianezza

Comune di San Gillio

Comune di Valdellatorre

Comune di Venaria

Città Metropolitana di Torino - Direzione Istruzione e sviluppo sociale, ufficio del Diritto allo studio

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

ARTICOLO 3 – LA FAMIGLIA

ARTICOLO 4 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

5.1 – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino

5.2 – Istituti Scolastici

5.2 A. – Scuole Paritarie

5.3 – Agenzie Formative

5.4 – ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Nord

5.5 – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

5.6 – Comuni Firmatari

5.7 – Città Metropolitana di Torino

ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSUNTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

ARTICOLO 7 - DISABILITA' SENSORIALE PRIMO E SECONDO CICLO

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DI BILANCIO

ARTICOLO 9 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

ARTICOLO 10 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

PREMESSA

Il presente Accordo pone a fondamento la “Convenzione dei diritti delle persone con disabilità” approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2009, in una logica di una progressiva affermazione del valore dell'inclusione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

L'Accordo ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo sviluppo e l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi, attuate negli anni dagli enti sottoscrittori, in materia di inclusione scolastica in armonia con:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per gli alunni con disabilità;
- La legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali” che promuove la collaborazione tra enti pubblici e privati per la programmazione e gestione dei servizi che riconosce il diritto per le persone con disabilità ad avere il Progetto di vita individualizzato;
- la D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria” è stata riconosciuta all’Unità di Valutazione dell’Handicap la competenza e la responsabilità della valutazione multidisciplinare, della formulazione dei progetti d’intervento nonché dell’identificazione della tipologia di risposta, prevedendo che a tal fine si avvallesse degli specifici apporti professionali dell’A.S.L. e/o dell’Ente gestore socio-assistenziale, quali componenti specialistiche nell’ambito delle fasi progettuali;
- la D.G.R. n. 70-3506 del 24 luglio 2006 della Regione Piemonte con la quale ha stabilito che l’accertamento della situazione di handicap ed eventuale carattere di gravità avvenga con indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con classificazione alfanumerica ICD 10 OMS;
- la L.R. 28/2007 art.15, con il quale si individuano tra i beneficiari degli interventi per l’integrazione scolastica, sia gli alunni disabilità, sia quelli con esigenze educative speciali, richiamando la necessità di realizzare l’integrazione scolastica attraverso una programmazione coordinata dei servizi socio sanitari e delle attività scolastiche in collaborazione con la famiglia;
- il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, prevede l’attivazione in tutti i distretti socio – sanitari di équipes multidisciplinari-multiprofessionali integrate per la presa in carico delle persone con disabilità, con specifiche competenze;
- la Legge 170/2010 sui Disturbi specifici di apprendimento;
- la DGR n. 26-13680 del 29/03/2010 stabilisce le linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD), nell'atto si è predisposta la modulistica unificata di richiesta di valutazione all’UMVD contenente la diagnosi clinica, il profilo di funzionamento, con codifica ICF, ed il progetto individuale;
- la DGR 15 –6181 del 29/7/2013 interventi per alunni con disabilità o con esigenze educative speciali di cui all’art. 15 della L.R. n. 28/07;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 16-7072 che recepisce l'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012 in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico";
- D.G.R. 17 marzo 2014 N. 20 – 7246: “Modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.)”;
- D.G.R. 21 maggio 2014 n. 50 – 7641 approvazione del Protocollo d'intesa tra U.S.R. Piemonte e Regione Piemonte per sinergie istituzionali per il diritto allo studio alunne/i affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che introduce le norme per la promozione dell’Inclusione scolastica degli studenti con disabilità in applicazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- L. 205/2017 e L. di Bilancio 2018 che introducono una distinzione anche nella denominazione tra l’educatore professionale socio-sanitario impiegato nelle strutture sanitarie e l’educatore professionale socio-pedagogico che lavora nei servizi educativi e sociali tra cui la scuola
- D.C.R. n. 367 – 6857 del 25 marzo 2019 con la quale si approva l'atto di indirizzo applicativo della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.;
- Legge Regione Piemonte n. 3 del 12 febbraio 2019, *“promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”* che prevede tra gli obiettivi della Regione quello di favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all’autonomia delle stesse. (art. 2, lettera d);
- Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 - Delega al Governo in materia di disabilità';
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 - Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, intende garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni alle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione. (Art. 1);
- Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 - Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità', con l’intento di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
- Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 - Definizione della condizione di disabilità', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
- la D.G.R. n. 147-23154 del 22 febbraio 1993 in cui veniva previsto che, ai fini

dell'inserimento residenziale e semiresidenziale delle persone con disabilità, l'ASL istituisce una Commissione tecnica, composta da figure sanitarie e socio assistenziali, per la valutazione degli interventi da attuare, caso per caso, nei confronti delle persone stesse;

Intende pertanto, partendo da una verifica dei servizi e degli interventi che ogni Ente autonomamente eroga, migliorare le sinergie, in una logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

Presupposti fondanti sono:

1. la costruzione di percorsi di inclusione educativi/scolastici/formativi per ogni allieva/o, nell'ambito di un progetto di vita; pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione;
2. il percorso di inclusione coinvolge non solo gli alunni con disabilità o esigenze educative speciali, ma tutti i compagni e gli attori coinvolti nel percorso formativo, ciascuno con le proprie diversità;
3. la necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni dei vari Enti in un sistema coordinato ed integrato;
4. l'individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse dei firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo;
5. una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare, che coinvolge i vari Enti valorizzando una prassi relazionale e comunicativa che permette parità di ascolto e parola, reciprocità di tempi e compiti e capacità di messa in discussione di ognuno.

L'educatore scolastico svolge all'interno del suo servizio un ruolo strategico, in particolare gli obiettivi principali della sua attività sono:

- attuare interventi educativi calibrati sulle esigenze di inclusione degli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;
- affrontare situazioni problematiche tramite progetti tesi a sviluppare negli alunni nuove competenze relazionali in stretta connessione con le attività didattiche realizzate dai docenti;
- fornire ai docenti obiettivi educativi e assistenziali da inserire nel Piano Educativo Individualizzato;
- rendere operativo il comune obiettivo di inclusione sociale attraverso la realizzazione di laboratori mirati allo sviluppo di competenze trasversali e curricolari condivisi con la scuola e la famiglia;
- partecipare attivamente alle attività funzionali della scuola come programmazioni, gruppi di studio e lavoro, uscite didattiche e viaggi di istruzione.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1. Lo scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti firmatarie, al fine di garantire e agevolare l'inclusione e il recupero dei soggetti con disabilità e con Esigenze Educative Speciali, con interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascun soggetto all'interno di un progetto di vita. A tal fine si dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi

e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto interessato.

2. Le situazioni riconosciute con necessità di sostegno elevato e/o molto elevato attestate da certificazione INPS, determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

3. La finalità dell'Accordo è inoltre quella di promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Agenzie di Formazione Professionale ed Educazione degli adulti), affinché sia garantito un intervento integrato da parte di tutti gli Enti preposti.

4. L'Accordo è riferito all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, e si proietta nel progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa della persona con disabilità, ferma restando la centralità della famiglia e dell'utente nelle decisioni che li riguardano; famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

5. Impegno dell'Accordo, infine, è lavorare perché i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati, efficaci ed adeguati al bisogno.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Sono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne e gli studenti e le studentesse con disabilità e con Esigenze Educative Speciali nelle forme e nei tempi convenuti tramite il seguente accordo, riuniti nella denominazione di Bisogni educativi speciali.

2. Con la sigla BES (Bisogni Educativi Speciali) si intendono “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”, come indicato dalla direttiva ministeriale 27/12/2012 e successive circolari applicative.

3. In base alla L. 104/92 art. 3 comma 1, è riconosciuto come soggetto con disabilità chi *“presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*; comma 3 *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità”*.

4. In base al Decreto legislativo n. 18 del 2009 che ha recepito la Convenzione ONU, art.1 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

5. La necessità di sostegno elevato o molto elevato è determinata nelle modalità previste dal D.P.C.M. 185/2006 mediante emissione di un verbale di accertamento di disabilità predisposto dalla commissioni legali previste dal predetto Decreto e integrato da D.Lgs. n. 62/2024.

6. La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 definisce nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico come ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

7. La regione Piemonte con la legge 28/2007 e s.m.i. all'articolo 15 ha introdotto la dicitura di Esigenze Educative Speciali (EES) che ha regolamentato con successivi atti amministrativi (D.G.R. 20 – 7246 del 17 marzo 2013) ad esempio i disturbi della condotta e ipercinetici e le Funzioni Intellettive Limite.

8. In base al Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, art. 1 l'inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto di autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della migliore qualità di vita.

9. In via sperimentale si promuove l'inserimento dell'educatore di plesso con l'obiettivo di superare parzialmente l'assegnazione ad personam e concentrarsi interamente sulla comunità (classe, plesso, cittadina) in cui è inserito l'alunno con Esigenze Educative Speciali. L'educatore di plesso opera attraverso progetti e iniziative previste dal piano degli interventi approvato dal Comune.

ARTICOLO 3 – LA FAMIGLIA

1. La famiglia o l'esercente la responsabilità genitoriale è titolare del "Progetto di vita individuale , personalizzato e partecipato ai sensi dell'art. 14 L.328/2000" e tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.

2. La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso. Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

3. La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune genitori-alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

4. Per il sostegno alla famiglia gli Enti firmatari dell'accordo si impegnano ad attivare e/o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, incontri sistematici con famiglie e Associazioni di Volontariato che si occupano di disabilità. Al riguardo si sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di una cultura della responsabilità familiare attraverso forme di partecipazione organizzate e strutturate. Queste potranno concretizzarsi nella partecipazione di associazioni territoriali rappresentanti gli interessi delle famiglie ai tavoli di lavoro istituzionali, con la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto e per stimolare la crescita di una cultura inclusiva della diversità. Le famiglie pertanto sono una risorsa attiva attraverso:

- le associazioni;
- la partecipazione costruttiva e collaborativa ai tavoli istituzionali dove riportano la loro esperienza (criticità, proposte) per una efficace programmazione degli interventi

ARTICOLO 4 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Collegio di Vigilanza

E' costituito ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge. Tale Collegio ha la stessa durata dell'Accordo e sarà composto da un rappresentante della Prefettura di Torino, il Sindaco del Comune di Pianezza, capofila dell'Accordo, o suo delegato in qualità di Presidente, nonché da un rappresentante di ognuno degli Enti firmatari.

La costituzione e la composizione del Collegio di Vigilanza saranno resi pubblici sui siti istituzionali degli enti firmatari.

I singoli cittadini o istituzioni, laddove ritengano che i propri diritti o le proprie prerogative-normati dall'accordo non siano stati rispettati, possono presentare istanza al Presidente del Collegio di Vigilanza.

Per la verifica sull'esecuzione del presente Accordo, il Collegio di vigilanza si avvale del Tavolo inter-istituzionale per l'Accordo di Programma, di cui al successivo punto nelle modalità che ritiene più opportuno.

2. Tavolo inter-istituzionale per l'Accordo di Programma

Il Tavolo è composto dal rappresentante degli enti firmatari:

- Città Metropolitana;
- CISSA – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali;
- Azienda Sanitaria Locale – ASL TO 3;
- Amministrazioni Comunali aderenti all'accordo;
- Scuole (pubbliche e parificate);

Ad esso competono le attività inerenti le azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo.

Il Tavolo viene convocato dall'Ente capofila e si riunisce, almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di giugno, realizzando i seguenti obiettivi:

⇒ monitorare, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali e le caratteristiche delle domande di intervento;

⇒ formulare proposte agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Il Coordinamento del Tavolo Inter – Istituzionale è affidato al Comune di Pianezza quale Ente capofila.

Ogni soggetto firmatario può richiedere, avendone ravvisata la necessità, la convocazione straordinaria del Gruppo Tecnico Inter-istituzionale ed ha facoltà di presenziarvi. Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente Accordo e può essere convocato su richiesta anche di un solo Ente firmatario.

Al Tavolo Inter – Istituzionale può essere invitato il rappresentante del Coordinamento delle

Associazioni e i rappresentanti delle associazioni non aderenti al coordinamento, che svolgono attività sul territorio.

3. Per gli enti aderenti che delegano il servizio di supporto educativo al CISSA per la gestione dello stesso, si istituisce il **Gruppo Tecnico Multidisciplinare (G.T.M.)** per la progettazione degli interventi per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13, comma 3 L. 104/92) al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni beneficiari.

Il Gruppo tecnico multidisciplinare ha il compito di programmare annualmente le attività di supporto all'inclusione scolastica in favore degli alunni residenti nei Comuni consorziati ed in specifico:

- accogliere e valutare le richieste di intervento inoltrate dalle scuole;
- progettare interventi educativi a supporto di specifiche problematiche.

Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi enti che, ai sensi della normativa vigente, debbono concorrere all'inclusione scolastica e al complessivo progetto di vita dell'alunno.

Il GTM è convocato dal Comune ed è composto dai rappresentanti di:

- Comune;
- CISSA (dove presente in quanto delegato per la funzione dal comune);
- Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, Servizio di Psicologia, Servizio di Recupero e rieducazione territoriale ASL TO3;
- Scuole i cui plessi sono posti nei comuni aderenti;
- Città Metropolitana di Torino – Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare per supporto agli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado residenti nei comuni aderenti, qualora il servizio sia svolto per tali allievi dal CISSA.

L'incontro è verbalizzato e controfirmato da tutti i partecipanti.

E' prevista la partecipazione dei soggetti a cui è affidata la gestione del servizio. Il GTM programma la propria attività in modo tale da garantire l'avvio del servizio di inclusione scolastica ad inizio di anno scolastico, il monitoraggio e la valutazione delle nuove richieste, partecipa ai GLI di istituto in un'ottica di collaborazione e partecipazione attiva.

Il GTM è uno spazio di stimolo, confronto per il miglioramento delle prassi che favoriscono l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli alunni con bisogni educativi speciali in tale ottica può valutare e proporre l'avvio di progetti sperimentali ed innovativi.

Rimane a carico delle singole amministrazioni locali che non aderiscono al G.T.M., il supporto per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inerenti l'area educativa-assistenziale e finalizzati a favorire e a sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità, con le modalità che riterranno più opportune, nel rispetto del presente Accordo di programma.

- 4.I Comuni che aderiscono alla sperimentazione proposta con l'attivazione di interventi a cura dell'educatore di plesso, di concerto con le scuole e il Consorzio, definiranno nell'ambito del G.T.M gli strumenti adeguati a progettare e monitorare i progetti educativi di plesso realizzati in orario scolastico.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Gli Enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie disponibilità organizzative e di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi con disabilità o con EES, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello inter-istituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise. Promuovono inoltre iniziative a supporto della comunità e delle istituzioni scolastiche.

5.1 – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio V Ambito territoriale di Torino.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino, ai sensi della normativa vigente, predispone interventi per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali in tutti gli ordini di scuola. In particolare predispone gli interventi necessari per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini di scuola e a tal fine in particolare si impegna a garantire:

- a) l'assegnazione, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell'organico, di insegnanti di sostegno per ciascun grado di istruzione e secondo le disponibilità. Laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, l'USR assegnerà anche docenti non specializzati per il sostegno;
- b) sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l'autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave certificata;
- c) il supporto alle scuole attraverso percorsi di formazione per il personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) sui temi dell'inclusione, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR;
- d) la partecipazione, per quanto di competenza e secondo quanto indicato dal MIUR, alle operazioni finalizzate all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli allievi con disabilità;
- e) la valutazione delle esigenze di sostegno degli alunni delle Scuole non statali, sulla base delle certificazioni di disabilità;
- f) l'erogazione alle Scuole non Statali di contributi economici specifici per l'inclusione, a seguito di specifica dotazione finanziaria da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

5.2. - Istituti Scolastici

1. Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- assicurare l'inclusione scolastica degli allievi/e con disabilità o con diagnosi di E.E.S. nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado;

- promuovere la collaborazione con l'ASL per l'istituzione di un elenco condiviso di tutti gli ausili e sussidi già acquistati dai Comuni del Distretto, in modo da prevedere la possibilità di prestito d'uso tra i vari Comuni di eventuali prodotti non più utilizzati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, fornendo consulenza sull'adeguatezza dell'ausilio alle norme di legge e su eventuali necessità di manutenzione;
- procedere alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal decreto D.L. n. 66 del 13 aprile 2017 con la seguente modalità:
 - Il Dirigente Scolastico, sentiti i gruppi tecnici che seguono ciascun alunno/a, il GLI e il GIT, quantifica l'organico relativo ai posti di sostegno per tutti i gradi di istruzione e formula la richiesta all'USR.
 - l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
- garantire la collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti: PDF (Profilo Dinamico Funzionale- antecedenti alla documentazione in ICF) PEI (Piano Educativo Individualizzato), PDP (Piano Didattico Personalizzato), PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) attenendosi a quanto concordato di concerto all'interno dei GTM;
- individuare, mediante precisa autorizzazione formale del Dirigente Scolastico, i componenti del GLO, figure professionali specifiche, interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il/la bambino/a, l'alunno/a, studente o studentessa con disabilità;
- convocare l'Unità Multidisciplinare Integrata (U.M.I) per la predisposizione della parte seconda dell'allegato B del Profilo di Funzionamento come previsto dalla D.G.R. 15 – 6181 del 29 luglio 2019 e individuare in tale consesso il Referente del caso;
- collaborare con Asl e famiglia nel predisporre il profilo descrittivo di funzionamento relativamente all'allegato B parte 2;
- socializzare le buone prassi:
 - a) assicurando l'accoglienza dell'alunno con difficoltà con incontri periodici con i genitori; utilizza tutte le risorse disponibili fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l'organizzazione di personale in servizio a qualunque titolo (Ins. di materie curriculari, personale ATA) e provvede alla nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell'assunzione in servizio dell'avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti in un ruolo attivo e di aiuto alla scuola nel processo educativo dei propri figli.

Ad ogni bambino e alunno con disabilità e alla sua famiglia viene garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo in modo da consentire loro, quanto prima e in modo consapevole, di essere attivi e partecipi nel proprio processo di sviluppo e di inclusione sociale. Nel passaggio delicato da un ordine di scuola ad altro, in particolare possono essere valorizzate, in accordo con la famiglia, forme innovative di percorsi per l'accoglienza nel contesto scuola-classe dell'alunno

con disabilità, anche con azioni informative-formative sulle specifiche disabilità che coinvolgano i pari e, se ritenuto opportuno, le loro famiglie.

- b) coinvolgendo i collaboratori scolastici per accoglienza, accompagnamento all'interno dell'edificio scolastico, spostamento dall'aula alla palestra o ad altre strutture adiacenti all'edificio, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, cura e igiene personale dello studente con disabilità (da CCNL comparto scuola). Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, in base alle proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno con disabilità.

- nominare referenti e Funzioni Strumentali per l'Inclusione con il compito di:

- a) curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc...) partecipando ai tavoli e gruppi di lavoro della zona;
- b) supportare i CdC/Team per l'individuazione di casi di alunni BES;
- c) raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc;
- d) partecipare ai CdC/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PDP o PEI
- e) curare il passaggio di scuola da un ordine ad un altro con particolare attenzione alla continuità didattica ed educativa nei casi ove possibile, all'inserimento dei soggetti fragili in contesti funzionali alla crescita e allo sviluppo del minore.
- f) organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all'interno dell'istituto;
- g) monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto;
- h) gestire e curare una sezione della biblioteca d'istituto dedicata alle problematiche sui BES;
- i) gestire il sito web della scuola in merito ai BES e collaborare con il referente POF di Istituto;
- j) aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse "tipologie" che afferiscono ai BES.

- individuare, all'interno del dipartimento (L. 104/92 o DVA) di sostegno della scuola, un referente d'istituto che prende parte al Polo Hc all'ambito Territoriale e a rappresentare la scuola nella Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata.
- istituire presso ciascuna istituzione scolastica, il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti sia curricolari sia di attività di sostegno, da personale ATA impegnato in ambito inclusivo, dagli specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il G.L.I. è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I.
In sede di definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione, il G.L.I. si avvale della consulenza degli studenti, dei genitori, delle associazioni delle persone con disabilità
Il GLI si riunisce almeno due volte all'anno per:

- a) elaborare progetti atti all'integrazione di alunni con disabilità, DSA, BES, inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa);

- b) condividere con il territorio e le famiglie le novità legislative e le esigenze del territorio;
 - c) elaborare progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti specifici per sostenere una didattica inclusiva;
 - d) garantire l'applicazione e la qualità delle buone prassi di integrazione/ inclusione;
 - e) presentare al GLI le situazioni in ingresso e le varie Esigenze Educative Speciali, i progetti ideati e le previsioni future.
- per i BES/DSA (legge 170/10) e per gli altri disturbi evolutivi specifici, ogni Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia, a predisporre un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per favorire il successo scolastico di ogni singolo allievo e mette in campo tutti gli strumenti necessari compatibilmente con le risorse disponibili;
 - per le scuole secondarie di secondo grado a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli alunni con difficoltà che abbiano terminato il loro corso di studi, con progetti di accompagnamento quali progetti formativi specifici o Università; oltre i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento già programmati per tutti gli alunni;
 - valutare le necessità che derivano per perseguire l'integrazione predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e alla partecipazione alle attività della classe, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, dell'alunno in situazione di disabilità, ed evitando comunque situazioni di discriminazione;
 - garantire la piena contitolarità, corresponsabilità e dovere deontologico degli insegnanti di sostegno e di quelli curricolari, nonché del personale ATA per le proprie competenze, nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative;
 - costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento anche promuovendo accordi di rete fra scuole e agenzie formative;
 - garantire la partecipazione ai bandi di finanziamento Regionali e della Città Metropolitana di Torino anche per l'acquisizione dei nuovi ausili utili all'inclusione.
 - comunicare al Gruppo Tecnico Multidisciplinare, nei Comuni dove è attivo, le richieste di ore di sostegno inoltrate all'Ufficio scolastico regionale e le relative ore assegnate per ciascun allievo.

2. Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento al successivo art.6.

5.2. A- Scuole Paritarie

Fermo restando gli aspetti contrattuali specifici si impegnano a rispettare quanto detto al pt . 5.2. "Istituti scolastici".

5.3 - Agenzie Formative

1. La formazione professionale, disciplinata dalla Legge regionale 63/1995 e dalla nuova

legge 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro” viene erogata dalle Agenzie Formative, accreditate presso la Regione Piemonte

2. I percorsi proposti, finanziati dai diversi enti competenti, sono riconducibili ad Avvisi pubblicati ai sensi di Direttive Regionali, in risposta alle richieste di formazione provenienti da diverse tipologie di soggetti (giovani, adulti, occupati, disoccupati, imprese, soggetti fragili....)

3. Il sistema della FP ha un ruolo importante nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica; si coordina con il mondo della scuola e del lavoro, in una logica di complementarità, con l'obiettivo di favorire la piena integrazione di giovani e adulti con disabilità, EES, BES, DSA attraverso un'azione progettuale che si focalizza sulla persona, sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità, sull'acquisizione e il continuo aggiornamento di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.

4. I percorsi si caratterizzano per una forte valorizzazione della dimensione tecnico-operativa, mediante un considerevole monte ore di attività pratiche, strutturate in base all'indirizzo corsuale e svolte in laboratorio e in azienda, durante l'esperienza di stage laddove prevista. Vengono privilegiate modalità didattiche attive e interdisciplinari, basate su un apprendimento esperienziale mirato al successo formativo. Una metodologia che risulta essere efficace in quanto, oltre a favorire l'assimilazione dei concetti teorici, il coinvolgimento e la motivazione negli allievi, permette costanti esercitazioni in contesti reali e simulati.

5. È compito delle Agenzie formative:

- attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, al fine di supportare l'allieva/o con disabilità, EES, BES, DSA e la sua famiglia nella scelta del corso da intraprendere, accompagnandola/o gradualmente nel processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
- prendere in carico e accompagnare il soggetto durante il percorso formativo, individuando le sue potenzialità e i suoi bisogni educativi con attenzione costante, valorizzando la metodologia di lavoro d'équipe;
- valutare la tipologia e la gravità della disabilità per garantire la compatibilità con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento, individuando le condizioni più idonee all'inclusione dell'allieva/o (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);
- pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;
- predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento, durante il percorso formativo e professionale;
- mantenere un legame di forte reciprocità con il sistema produttivo locale per l'individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;
- confrontarsi costantemente con gli enti istituzionali, titolari della programmazione, della gestione e del monitoraggio degli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
- favorire l'aggiornamento costante del personale;
- promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo.

Beneficiari:

A) Avviso IeFP

Al termine della scuola secondaria di primo grado, gli allievi possono assolvere l'obbligo scolastico anche attraverso i percorsi offerti dalla formazione professionale.

Tali percorsi, finalizzati al conseguimento di una qualifica (percorsi biennali o triennali) o di un diploma professionale (percorsi quadriennali o annuali post qualifica) accolgono allievi con disabilità con “debito di funzionamento lieve”, EES o BES secondo le seguenti indicazioni regionali:

- se in possesso di una certificazione di disabilità lieve rilasciata dalla NPI: 170 ore massime annue di sostegno e definizione di un Progetto Formativo Individualizzato - PFI, secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte;

- se con certificazione EES o BES: 50 ore di sostegno complessive e stesura di un Piano Didattico Personalizzato o di un Progetto Formativo Individualizzato.

Nella Formazione Professionale è possibile inserire un numero massimo di 5 allievi con le sopra citate certificazioni per ogni classe, di cui al massimo 3 con disabilità lieve.

Gli allievi con disabilità lieve certificata, devono essere in possesso dell'attestazione di idoneità a svolgere attività di laboratorio, rilasciata dal Servizio NPI di competenza.

Le prove finali previste al termine dei diversi percorsi, sono le stesse del resto della classe, con la relativa certificazione (qualifica o diploma professionale); nel caso del non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per l'attestazione del titolo, viene rilasciato un Attestato di validazione delle competenze.

Nel caso di allievi con DSA è prevista, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la stesura di un Piano Didattico Personalizzato; a questi allievi viene garantita l'applicazione di specifiche misure dispensative e/o compensative.

B) Avviso destinato agli interventi formativi per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili

Si delineano sul territorio percorsi specifici per giovani/adulti con disabilità, diversificati e finalizzati da una parte all'orientamento e allo sviluppo e/o al potenziamento di abilità professionali, dall'altra al rinforzo dell'autonomia personale e all'acquisizione di modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo. Tali percorsi, di durata compresa tra 150 ore e 1.200 ore, prevedono in esito la validazione delle competenze acquisite.

Queste le principali tipologie corsuali previste:

1. Prelavorativo: è rivolto prioritariamente a giovani maggiorenni e adulti con disabilità intellettiva di grado medio, medio-grave iscritti al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso, di durata biennale, prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda. Mira ad avvicinare progressivamente l'allievo/o al mondo del lavoro e alle sue regole
2. Formazione Al Lavoro – FAL rivolto a giovani maggiorenni/adulti, in possesso di certificazione d'invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso è annuale e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. Lo stage deve assumere una dimensione tesa alla “formazione in situazione”, attraverso una accurata preparazione della sede ospitante. S'intende sviluppare negli allievi le competenze sociali e di base

indispensabili per il successivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro, nonché accrescere le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale, individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento.

3. **Formazione In Situazione – FIS** rivolto a giovani maggiorenni/adulti con disabilità, prevalentemente di tipo intellettuale o psichica, iscritti nelle liste del Collocamento mirato (L.68/1999). Il corso, della durata di 400 ore, prevede 300 ore di stage; è dunque caratterizzato da un elevato monte ore di attività pratica in impresa; deve essere progettato e realizzato in stretta collaborazione tra l'Agenzia Formativa, il CPI/SAL e tutti gli altri attori territoriali coinvolti a vario titolo nel progetto di vita della persona con disabilità (servizi socio-sanitari, soggetti del terzo settore, sistema educativo-scolastico, enti locali e mondo produttivo).
4. **Percorsi “Pensami Indipendente”** (modalità di svolgimento del PCTO) destinati a studenti/esse dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con disabilità per i quali sia attiva l'Assistenza Specialistica. Si tratta di un insieme coordinato di percorsi individualizzati, da realizzarsi il più possibile in contesti lavorativi reali ed utilizzando la metodologia della “formazione in situazione”; va progettato dalle Agenzie Formative con le Scuole Secondarie di secondo grado frequentate dagli allievi con disabilità che si intende coinvolgere. Sono finalizzati all'inserimento lavorativo e alla preparazione dell'allievo/a per la successiva partecipazione a corsi di formazione professionale o a misure di politiche attive del lavoro (Buoni Servizi Lavoro o Progetti Speciali finanziati col FRD)

5.4 – ASL TO3. Distretto Area Metropolitana Nord

In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n 11/ SAP del 10/04/1995, le successive DGR 29 luglio 2013 n.15-6181, a modifica e integrazione della precedente DGR 34-13176 del 1 febbraio 2010, l'ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a:

1. Attivare, su richiesta dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, (sollecitati anche dal Pediatra/Medico di Medicina Generale oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale) un percorso di valutazione sanitaria, finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di disabilità e il suo livello di gravità, allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute;
2. Partecipare all'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori (UMVD), per garantire il percorso di valutazione, predisposizione e monitoraggio del progetto individuale della persona con disabilità. L'ASL tramite l'UMVD garantisce anche il corretto e adeguato passaggio di consegne tra i Servizi, in particolare in occasione del passaggio di referenza al compimento della maggiore età, secondo quanto previsto dal Regolamento UMVD;
3. Attivare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Gruppo Disabilità Minori (G.D.M. - gruppo multiprofessionale di operatori, quali neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista e terapeuta della riabilitazione-coordinato dal neuropsichiatra infantile) cui compete l'avvio e la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il GDM predispone in sede di commissione integrata il profilo descrittivo di funzionamento, sulla base del quale, gli ambiti territoriali dell'Ufficio Scolastico regionale provvederanno ad assegnare il sostegno.
4. Assicurare l'intervento medico (NPI, fisiatra, foniatra), psicologico e riabilitativo per

gli alunni con disabilità, attraverso la diagnosi clinica, l'individuazione della condizione di disabilità, la compilazione del profilo descrittivo di funzionamento del progetto multidisciplinare (secondo modello ICF), e del Piano Educativo Individualizzato in collaborazione con la scuola; definire interventi abilitativi specifici svolti direttamente o tramite strutture convenzionate (logopedia, fisioterapia, interventi da parte di terapisti della riabilitazione psichiatrica, consultazioni ai genitori, prescrizione e monitoraggio di farmaci, monitoraggio medico (neuropsichiatra infantile, fisiatra, foniatra) degli interventi, partecipazione degli operatori (NPI, TRP, logopediste, fisioterapisti) ai GLO per condivisione con la scuola e monitoraggio degli obiettivi;

5. Attribuire priorità all'intervento per le situazioni di sospetta condizione di disabilità all'interno dei Servizi. L'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai Servizi da essa erogati agli utenti con disabilità secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6. Fornire tramite i propri operatori consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, previa richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente l'esecutività degli interventi previsti dalla normativa vigente.
7. Assicurare l'intervento medico (NPI, foniatra, fisiatra), psicologico e riabilitativo per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o Esigenze Educative Speciali, attraverso la diagnosi clinica, la predisposizione delle relative certificazioni, interventi abilitativi specifici svolti direttamente o tramite strutture convenzionate (logopedia, fisioterapia) consultazioni ai genitori, prescrizione e monitoraggio di farmaci, monitoraggio medico (neuropsichiatra infantile, fisiatra, foniatra) degli interventi, consulenza agli insegnanti per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato;
8. Erogare tramite la S.S Psicologia Età Evolutiva interventi di diagnosi psicologica e di presa in carico di minori con problematiche emotivo-relazionali;
9. Svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della diversità e dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie e alla comunità;
10. garantire l'effettuazione degli interventi formativi, informativi e di addestramento previsti dalla DGR n. 50 -7641 del 21 maggio 2014, in attuazione della DGR 25-6992/2013, rendendo operativo il protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione Piemonte recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo";
11. prescrivere, tramite la S.C. Recupero e Rieducazione Territoriale, ausili e sussidi sia per uso domestico che scolastico, fornendo alle famiglie la consulenza in merito all'opportunità del loro impiego. Gli ausili individuali prescrivibili dagli specialisti aziendali rientrano tra quelli previsti dal nomenclatore tariffario (LEA).
I Comuni di residenza del minore sono tenuti a fornire gli ausili e sussidi necessari a garantire l'inserimento scolastico e la partecipazione degli alunni alle attività didattiche ed educative. Al fine di facilitare i Comuni nella loro funzione su citata

l'ASL:

- propone la realizzazione di un elenco condiviso di tutti gli ausili e sussidi già acquistati dai Comuni del Distretto, in modo da prevedere la possibilità di prestito d'uso tra i vari Comuni di eventuali prodotti non più utilizzati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, fornendo consulenza sull'adeguatezza dell'ausilio alle norme di legge e su eventuali necessità di manutenzione
 - promuove la fornitura da parte di Comuni agli Istituti Scolastici di competenza di una dotazione di base finalizzata a rispondere ai bisogni comuni alla maggior parte degli alunni, ferme restando le eventuali esigenze specifiche di ciascuno. Tale dotazione potrebbe prevedere:
 - un lettino regolabile in altezza elettricamente con piano lavabile e spondine laterali di sicurezza da essere utilizzato come piano per l'igiene personale: la regolazione in altezza garantisce lo svolgimento delle attività in sicurezza sia agli operatori sia agli alunni (possibilmente un lettino per ogni scuola);
 - un sollevatore elettrico con le relative imbragature per consentire lo spostamento degli alunni a ridotta mobilità (un sollevatore per ogni istituto comprensivo);
 - almeno 2 tavoli da lavoro con incavo regolabili in altezza ed inclinazione, destinati principalmente agli alunni in carrozzina, ma anche per chi necessita di maggiore contenimento posturale (2 tavoli di misura diversa per ogni istituto comprensivo).
12. Partecipare con i propri rappresentanti al GTM di cui all'art. 4 comma 3 per l'assistenza all'integrazione scolastica.
13. Garantire tramite il Gruppo per i Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp) quanto previsto dal protocollo per l'attivazione del percorso diagnostico DSA condiviso tra S.C. NPI, S.C. Psicologia, S.C. Recupero e Rieducazione Territoriale (DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014 e delibera del Direttore Generale dell'ASL 856 del 20/9/2024). Le attività del GDSAp comprendono le valutazioni diagnostiche in materia di disturbi specifici di apprendimento svolte all'interno dell'ASL, la formulazione delle diagnosi, la predisposizione delle relative certificazioni nonché la validazione delle diagnosi effettuate da privati;
14. Fornire su richiesta circostanziata e motivata della scuola, consulenza sulle problematiche relative alle situazioni di Bisogni Educativi Speciali (BES), secondo la Direttiva MIUR del 27/12/2012, anche attraverso sperimentazioni finalizzate alla maggiore integrazione e coordinamento con gli Sportelli Psicologici operanti negli Istituti, al fine di ottimizzare ed integrare gli interventi di natura clinica, di competenza dell'ASL TO 3, con quelli di psicologia scolastica ed educativa, effettuati negli Istituti.
15. Garantire nell'ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, quanto previsto dalla normativa vigente e dall'esito della Coprogettazione dell'Assistenza Socio Sanitaria a favore di persone con disturbo dello spettro autistico residenti nell'ASL TO3 (delibera DG ASL TO3 n. 1008 12/11/2024) integrata dai Fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (DD 1506 del 11/10/2021, DD 1797 del 4/10/22 e DGR 9-7070 del 20/6/2023). Questi ultimi impiegati allo scopo di implementare i servizi a favore di persone con disturbi dello spettro autistico: percorsi abilitativi per minori nella fascia 1-6 anni, svolti da terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicologiche. Nell'ambito di tali interventi è prevista la collaborazione

con i Nidi e le Scuole dell'Infanzia mediante osservazioni dirette in ambito scolastico e colloqui di counselling con le insegnanti.

5.5 – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A.)

1. Il C.I.S.S.A., nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

- garantire la propria partecipazione alle attività dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità del Distretto Area metropolitana nord dell'ASL TO 3 alla quale compete la definizione, l'attivazione ed il monitoraggio del progetto educativo-assistenziale individuale della persona con disabilità;
- fornire, su richiesta dell'Asl, fatte salve le esigenze di servizio, l'operatore sociale alla Commissione Invalidi Civili competente per l'accertamento della situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
- assicurare – secondo le proprie specifiche competenze ed al pari dei servizi sanitari, educativi e formativi del territorio – i raccordi con il Centro per l'impiego competente in ordine alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 e s.m.i;
- assicurare alle persone con disabilità il diritto all'assistenza sociale e socio-sanitaria fornendo le necessarie prestazioni essenziali con i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente;
- cooperare con i soggetti istituzionalmente titolati a realizzare le attività di orientamento scolastico post-obbligo;
- partecipare, su richiesta dei soggetti istituzionali competenti, ad incontri formativi rivolti al personale educativo ed ausiliario dei nidi e delle scuole dell'obbligo ed a volontari impegnati in progetti di inserimento delle persone con disabilità promossi dai Comuni;
- gestire, per i Comuni che hanno delegato il Consorzio, il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni con disabilità. In questi casi partecipa al GTM;
- partecipa, per tutti i beneficiari del servizio di assistenza specialistica, al GLO in cui si procede a verifica del PEI e si concorda il monte orario necessario a redigere il nuovo PEI che dovrà essere debitamente sottoscritto da tutti gli attori;

2. Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.6 – Comuni Firmatari

1. I Comuni si impegnano a partecipare all’attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto con disabilità ed assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, in particolare con le seguenti azioni:

a) facilitare i percorsi e gli accessi degli alunni con disabilità adeguando gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, le sedi per le attività fisico-motorie, attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, secondo il relativo Piano comunale, in un più ampio impegno tendente a favorire l’accessibilità e la fruibilità delle sedi rivolte alla generalità della cittadinanza;

b) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere conformi alle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

c) organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal singolo Comune, il trasporto speciale a favore degli alunni con disabilità che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le Agenzie formative accreditate.

Al momento dell’iscrizione, la famiglia deve presentare la domanda di richiesta di attivazione del servizio; il Comune, la Città Metropolitana, ciascuno per le proprie competenze, si attiveranno, in forma singola o associata, per l’erogazione del servizio richiesto.

Per agevolare l’erogazione del servizio alle famiglie nel difficile passaggio di responsabilità di gestione tra Comuni e Città metropolitana, i Comuni dovranno farsi carico delle richieste e diventare garanti per l’erogazione dello stesso.

Nell’organizzazione del trasporto finalizzato alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado o di corsi di formazione professionale, i Comuni dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel piano annuale metropolitano di attuazione del diritto allo studio per accedere ai finanziamenti specifici e potranno avvalersi delle indicazioni contenute nel più complessivo “progetto di vita” dello studente con disabilità, elaborato dai soggetti coinvolti (famiglia, scuola, operatori sociali sanitari), al quale la scelta della scuola superiore dovrà essere coerente. L’assenso alla copertura della relativa spesa da parte della Città Metropolitana di Torino dovrà essere acquisito in modo preventivo.

d) Fornire ai beneficiari residenti del proprio territorio comunale attrezzature, materiale didattico, strumentale, ausili individuali, anche di concerto con il CTS, idonei ad assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di disabilità, su segnalazione del referente del Dirigente Scolastico, anche utilizzando gli specifici fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Città Metropolitana di Torino, del Servizio Sanitario; il Comune si impegna a dotare all’occorrenza ogni plesso scolastico del proprio istituto comprensivo dei supporti utili a garantire la piena accessibilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il sollevatore, il lettino elettrico, montacarichi, rampe ecc.

e) Si promuove la fornitura da parte di Comuni agli Istituti Scolastici di competenza di una dotazione di base finalizzata a rispondere ai bisogni comuni alla maggior parte degli alunni, ferme restando le eventuali esigenze specifiche di

ciascuno. Tale dotazione potrebbe prevedere:

- un lettino regolabile in altezza elettricamente con piano lavabile e spondine laterali di sicurezza da essere utilizzato come piano per l'igiene personale: la regolazione in altezza garantisce lo svolgimento delle attività in sicurezza sia agli operatori sia agli alunni (possibilmente un lettino per ogni scuola);
- un sollevatore elettrico con le relative imbragature per consentire lo spostamento degli alunni a ridotta mobilità (un sollevatore per ogni istituto comprensivo);
- almeno 2 tavoli da lavoro con incavo regolabili in altezza ed inclinazione, destinati principalmente agli alunni in carrozzina, ma anche per chi necessita di maggiore contenimento posturale (2 tavoli di misura diversa per ogni istituto comprensivo).

f) prevedere il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito del progetto individualizzato elaborato dal Referente Sanitario, agli Asili nido comunali e concessionari;

g) inserire, nel capitolato per l'appalto del servizio "refezione", ove previsto all'interno del tempo scuola specifica, fornitura di diete particolari, se necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;

h) prevedere la partecipazione dei bambini con disabilità alle attività dei centri estivi comunali/accreditate agli utenti residenti;

i) assicurare, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, previ accordi presi in sede di GTM, dove presente, l'assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Ogni comune in ambito del GTM valuterà l'impatto dei singoli interventi tenendo conto dei criteri sulla base della necessità di sostegno elevato o molto elevato, della diagnosi, del tempo scuola frequentato, gli obiettivi generali del PEI e delle risorse già attive sulla classe.

In caso di certificazione in corso d'anno verrà valutata l'assegnazione di ore di assistenza specialistica compatibilmente con i tempi per l'espletamento degli atti e delle procedure amministrative necessari.

Per quanto riguarda i beneficiari frequentanti le scuole paritarie e scuole fuori territorio i comuni privilegiano l'erogazione diretta del servizio al fine di garantire una equa qualità del servizio, di mantenere il monitoraggio degli interventi partecipando ai GTM nell'ottica di mantenere l'alunno nella stessa comunità educante.

Il Comune si impegna a inviare ai propri Istituti Comprensivi la delibera di approvazione dei piani di intervento annuali per l'educativa specialistica entro il mese di luglio.

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione concorre a realizzare l'inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a

favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico. Al personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione dovrà essere garantita la possibilità di partecipare ai necessari incontri finalizzati allo scambio di informazioni e alla condivisione di strategie educative con gli operatori dei Servizi sanitari pubblici o privati, il personale scolastico e la famiglia.

L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno o di operatori addetti all'assistenza di base e può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte del singolo Comune, oppure avvalendosi di appalti e/o convenzioni con soggetti terzi;

j) collaborare con le altre Istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;

k) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive fisico motorio ricreative, rivolte alla generalità dei cittadini;

2. Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.7 – Città Metropolitana di Torino

La Città Metropolitana di Torino, ufficio del Diritto allo Studio – Direzione Istruzione e sviluppo sociale, nell'ambito della delega operata dalla Regione Piemonte e delle proprie competenze si impegna a:

- predisporre il Piano Annuale Metropolitano sul Diritto allo studio previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'inclusione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità secondo l'atto di indirizzo e i trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte.

Specificatamente il Piano annuale prevede:

- Rimborsare i costi sostenuti dai Comuni di residenza per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto specifico per studenti/esse con disabilità frequentanti percorsi scolastici secondari di secondo grado o della formazione professionale utili all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nel completamento del secondo ciclo. Il rimborso si riferisce unicamente al tragitto casa – scuola diretta all'istituzione scolastica più prossima alla residenza dello/a studente/ssa in cui sia presente l'indirizzo di studio prescelto. Per le specifiche del servizio si rimanda ai singoli Piani Annuali.

- Finanziare le scuole secondarie di secondo grado per interventi di supporto educativo e di operatori sociosanitari rivolti agli/lle studenti/esse iscritti presso le stesse istituzioni con certificazione di disabilità secondo le modalità definite annualmente nel Piano Metropolitano

per il Diritto allo studio, la cui linea di indirizzo prevede di dare maggiore importanza e rilevanza alla funzione di ponte dell'educatore tra l* student* e la classe, in modo da trasformare i fattori ambientali (intesi in senso sia fisico che relazionale) da potenziali barriere (materiali e immateriali) a facilitatori, creando contesti didattici e relazionali autenticamente inclusivi per tutti/e. Se la disabilità, come ci dice il preambolo della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, è il risultato dell'interazione tra "persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri", il destinatario del supporto educativo specialistico non può più essere il singolo studente ma l'interazione relazionale con la sua classe e i suoi docenti (curricolari e di sostegno). E' necessario, dunque, spostare il focus dell'intervento dalla disabilità in sé e per sé, all'ambiente in cui una persona vive, studia, socializza e nel post-diploma lavora.

- Sostenere progetti di continuità verso la vita adulta e indipendente delle allieve e degli allievi con disabilità, predisposti dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche mediante collaborazioni con altre istituzioni del territorio, secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dalla Città metropolitana, supportando il più possibile e secondo le proprie competenze il progetto di vita partecipato e personalizzato attraverso il lavoro di rete con tutti i servizi coinvolti, pubblici e privati, sociosanitari e del terzo settore insieme allo/la studente/essa e la sua famiglia.
- Promuovere altre iniziative complementari, sussidiarie e formative sulle tematiche oggetto del presente accordo di programma, in collaborazione con istituzioni e enti formativi del territorio rivolte sia agli studenti sia al personale scolastico, qualora vi fossero idonee risorse finanziarie finalizzate in particolare all'accoglienza degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, per sostenere progettazioni innovative e sperimentali quali modalità didattiche inclusive e accessibili a tutti e supporto ai progetti di vita indipendente post scuola in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e/o progetti specifici per altri BES in rete con le risorse del territorio e con enti pubblici e privati (associazioni, terzo settore, fondazioni...).
- Collaborare con gli altri enti nella progettazione e attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'inclusione delle allieve e degli allievi con disabilità o di altri BES, anche estendendo i progetti speciali inclusi nel Piano
- Promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi tavoli di concertazione del sociale esistenti.
- Promuovere sul territorio progetti di sistema innovativi e sperimentali definiti annualmente nel Piano.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSUNTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

1. Tutti gli Enti firmatari si impegnano a:

a) partecipare ai gruppi di lavoro previsti ai punti precedenti;

b) verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse;

c) partecipare, per quanto attiene gli allievi frequentanti le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al GTM (Gruppo Tecnico Multidisciplinare) o organismo similare, con la finalità di esaminare ed esprimere il parere sulle richieste di assistenza specialistica, in orario scolastico, valutandone l'appropriatezza e la compatibilità/complementarietà con le altre forme di sostegno all'integrazione scolastica, già previste, e definendo preventivamente sia le figure professionali più consone ai bisogni evidenziati, sia il relativo monte ore.

d) collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "progetto di vita" del soggetto con disabilità. A tale scopo promuovono iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia;

e) favorire le condizioni per la realizzazione di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali;

f) assicurare e facilitare, in base ai Progetti Individuali, la frequenza delle persone con disabilità in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale anche al di fuori dei territori comunali;

g) organizzare corsi di aggiornamento comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati nella realizzazione dei PEI (Piani educativi individualizzati);

h) distinguere gli specifici interventi nel settore della disabilità e dei BES, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti ai minori in stato di disagio, avendo cura di indirizzare precocemente questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi;

i) garantire interventi fra loro integrati e coordinati ed a organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata;

l) istituire in modo permanente e partecipare al Tavolo Inter - istituzionale previsto all'art. 4 del presente Accordo di Programma, e garantirne la rappresentanza. Al tavolo compete l'attività di programmazione, monitoraggio e revisione del presente accordo e realizzare momenti di confronto, di collaborazione e di verifica fra tutti i soggetti coinvolti e per la concertazione di interventi integrati.

2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a predisporre il Profilo di Funzionamento relativamente all'Allegato B parte 2 (DGR 15 – 6181 DEL 29.07.2013) che deve essere compilato dal gruppo integrato (Unità Multidisciplinare Integrata - U.M.I.), convocata dall'istituzione scolastica, che si avvale dei contributi di ogni soggetto coinvolto nella cura e nell'educazione o sostegno del minore, ivi inclusa la famiglia e il soggetto fruitore del diritto ed è formata:

- dal GDM (Gruppo Disabili Minori - ASL);
- dall'operatore dei servizi sociali nel caso in cui il minore sia seguito dall'ente gestore delle funzioni socio/assistenziali/ente locale;

- dalla famiglia;
- dall'U.M.I. che individua, altresì, il referente del caso.

Il Profilo di Funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare per l'inclusione scolastica/formativa dell'alunno/studente, concordato all'interno delle U.M.I.. Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni mirate all'inclusione dello studente nei differenti contesti (sanitario, scolastico, formativo, sociale) e concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori all'interno dell'U.M.I. Nel caso che lo studente sia in carico ai servizi socio – sanitari il progetto multidisciplinare riprende ed integra il progetto individuale definito in sede di UMVD.

3. La Scuola, in collaborazione con l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, per i casi in carico, si impegnano a costituire il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Integrato), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, presieduto dal Dirigente scolastico e composto dal personale insegnante del consiglio di classe interessato, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori sociali e sanitari.

Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alla stesura del P.E.I. all'inizio di ciascun anno scolastico, alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni.

Il gruppo tecnico valuta l'opportunità di inserire l'alunno nei progetti di istituto attivati attraverso l'educatore di plesso.

Indicativamente, la prima riunione deve essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico si costituirà un Gruppo per la programmazione dell'integrazione di alunni con disabilità provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo tecnico.

4. Promuovere i progetti di alternanza scuola-lavoro. Essi rappresentano un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. L'intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza della situazione operativa in altri contesti di vita. Gli esiti di tale esperienza consentiranno alla famiglia, e alle varie figure coinvolte nel progetto di vita, di conoscere meglio le reali potenzialità dell'alunno.

Nella fase progettuale, la scuola, in accordo con la famiglia, potrà avvalersi della consulenza degli operatori dell'ASL e del CISSA che seguono l'alunno per stabilire, caso per caso, in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno realizzare l'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

5. I Comuni, in accordo con le Scuole e il CISSA, definiscono gli obiettivi dei progetti di educativa di plesso.

ARTICOLO 7 - DISABILITA' SENSORIALE PRIMO E SECONDO CICLO

Il presente accordo di programma disciplina gli interventi relativi all'assistenza scolastica finalizzata a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione di alunni con necessità educative speciali, ai sensi dell'art 15 L.R. 28/2007.

L'obiettivo di assicurare la frequenza, agli asili nido comunali e concessionari, (secondo gli specifici accordi di ogni Ente per la fascia d'età 0-3), alle scuole di ogni ordine e grado, agli alunni con disabilità sensoriale comporta l'addestramento all'uso degli ausili, la

rielaborazione degli argomenti di studio per facilitarne la comprensione, il sostegno educativo assistenziale ed interventi per lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione.

Il complesso di tali azioni richiede il possesso di competenze specifiche da parte degli assistenti personali sia che vengano svolte nell'ambito della scuola che al di fuori di essa. Pertanto è opportuno che le necessarie attività di supporto vengano effettuate sulla base di un unico progetto educativo-assistenziale individuale definito dall'UMVD con una successiva ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni, il CISSA e l'Azienda Sanitaria sulla base del seguente criterio: ogni progetto individuale deve prevedere la quantificazione e la valorizzazione economica delle ore di supporto che devono essere fornite nell'ambito della frequenza presso gli Asili nido comunali e/o concessionari e le scuole statali/paritarie e di quelle fornite al di fuori del contesto scolastico. La spesa per le attività di supporto per gli asili nido Asili nido comunali e/o concessionari e le scuole statali/paritarie viene assunta al 50% tra il Comune competente ed il CISSA. La spesa per le attività esterne viene suddivisa al 50% tra il CISSA e l'ASL.

I soggetti chiamati ad effettuare gli interventi educativo-assistenziali previsti dai progetti individuali provvederanno a fatturare le quote di competenza direttamente agli Enti interessati che si faranno carico direttamente dei pagamenti. Le istituzioni scolastiche garantiscono, in base alla dotazione organica, le attività di sostegno nei confronti degli alunni con disabilità sensoriale mediante l'assegnazione di docenti specializzati ai sensi dell'art. 13 co. 3 della L. 104/92.

ARTICOLO 8 – IMPEGNI DI BILANCIO

Gli enti firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a definire annualmente l'ammontare delle risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio da impegnare per le attività di competenza.

ARTICOLO 9 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo ha validità tre anni scolastici successivi alla data della sua sottoscrizione.

Nel corso dell'ultimo anno di validità del presente accordo, il tavolo di cui all'art. 4, comma 2, provvederà ad avviare l'istruttoria e le attività di verifica per la proroga o il rinnovo dell'accordo.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso al fine di favorirne l'utilizzo da parte degli aventi diritto.

Il presente accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente capofila.

Legenda Acronimi

G.L.I. = Gruppo di Lavoro per l'Inclusività
GDM = Gruppo Disabilità Minori
GIT = Gruppo Inclusione Territoriale
GTM = Gruppo Tecnico Multidisciplinare
ICF = Classificazione Internazionale del funzionamento e della disabilità
P.E.I. = Piano Educativo Individualizzato
PAI = Piano Annuale per l'Inclusività
PDF = Profilo Descrittivo di Funzionamento
PDP = Piano Didattico Personalizzato
PTOF = Piano triennale dell'offerta formativa
PFI = Piano formativo individualizzato
U.M.I. = Unità Multidisciplinare Integrata
UMVD = Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità
G.L.O. = Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione

Glossario

CERTIFICAZIONE DI DISABILITA'

La Commissione Medico-Legale dell'ASL, sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente dei servizi di NPI o altro specialista (patologie organiche sistemiche, malattie rare) si attiva per rilasciare la Certificazione per l'Integrazione Scolastica.

DIAGNOSI FUNZIONALE

Alla stesura della Diagnosi Funzionale provvedono i clinici referenti dell' Unità di NPI. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato e, comunque, deve essere aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti.

PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO

Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni rilevate dai docenti, del personale educativo - assistenziale, degli operatori sanitari, e della famiglia, il Gruppo Operativo elabora e condivide il P.D.F. che individua le capacità e le potenzialità di sviluppo dell'alunno con disabilità, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e potenziate. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Il P.D.F. è consegnato in copia alla famiglia ed è aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE

Il P.E.I. è predisposto per ogni bambino e alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola dall'equipe dei docenti del Consiglio di Classe, integrato con il contributo degli operatori dell'ASL, delle eventuali figure riabilitative che seguono il bambino/alunno e della famiglia.

Il P.E.I. documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino/alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va obbligatoriamente consegnato in copia alla famiglia. Come prevede la legge 104/92, il P.E.I. va redatto all'inizio dell'anno scolastico e verificato alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni

quadrimestre, alla fine dell'anno scolastico: è un documento dinamico perchè le esigenze dell'alunno variano di anno in anno ed in corso d'anno.

Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:

- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il PDP è redatto in modo obbligatorio per tutti gli studenti con diagnosi di DSA e altri disturbi evolutivi specifici.

ORIENTAMENTO

L'orientamento scolastico ha la finalità di sostenere ogni studente e la sua famiglia nel processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Concorrono all'orientamento tutte le Istituzioni coinvolte nel Gruppo Operativo, la famiglia e l'alunno. L'orientamento assume particolare rilevanza nella scelta del percorso del secondo ciclo di istruzione, e durante i primi anni del percorso nel secondo ciclo di istruzione, con funzioni di ri orientamento, nel caso sia necessario ripensare la scelta o nel caso si stia valutando di completare il percorso in un Ente di Formazione.

Come buona prassi si ritiene che nel P.E.I, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado (nel quadro di un processo orientativo continuo), siano programmati interventi specifici per l'orientamento al percorso successivo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno faranno parte integrante del P.D.F., che sarà aggiornato al termine dell'anno scolastico, e che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla scuola secondaria di 2° grado. Ai genitori verrà consegnato anche una sintesi del percorso e degli esiti, quale Consiglio Orientativo redatto in forma sintetica.